
 *dr. Luigi Cucurullo*

ANATOCISMO BANCARIO

ART. 1283 CODICE CIVILE

in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi

SENTENZA SC N. 24418 DEL 23 NOVEMBRE 2010

IL *DIES A QUO* DELLA PRESCRIZIONE NELL'AZIONE DI RIPETIZIONE

Per il correntista che agisce per far dichiarare la nullità degli interessi anatocistici in un contratto di credito bancario, **il termine di prescrizione decennale decorre, qualora i versamenti eseguiti in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto**

SENTENZA SC N. 24418 DEL 23 NOVEMBRE 2010

LE CONSEGUENZE DELLA NULLITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE

dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”, ovvero deve essere applicata la capitalizzazione semplice.

DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225

l'art. 2, comma 61, stabilisce che in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente *l'art. 2935 c.c.* si deve interpretare nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dalle annotazioni in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa

DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225


l'art. 2, comma 61 stabilisce che "in ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

5 APRILE 2012 N. 78

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 2,
comma 61, del decreto legge n. 225/2010,*
convertito dalla *legge n. 10/2011* rilevando un
duplice profilo di contrasto con la Costituzione
Italiana

CAPITALIZZAZIONE ANNUALE E CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE



CAPITALIZZAZIONE ANNUALE E CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE

SALDO INIZIALE: -1000 €; TASSO DEBITORE: 10%; DURATA: 20 ANNI

	Cap. annuale	Cap. semplice	Differenza	Differenza %
Saldo iniziale	-1.000	-1.000	-	-
Saldo finale	-6.727	-3.000	3.727	124%
Importo interessi addebitati	5.727	2.000	3.727	186%

CAPITALIZZAZIONE ANNUALE E CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE

IMPORTO INTERESSI ADDEBITATI PER DIVERSI TASSI DEBITORI (SALDO INIZIALE: -1.000€; DURATA: 20 ANNI)

Tasso	Cap. annuale	Cap. semplice	Differenza	Differenza %
5%	1.653	1.000	-653	-40%
10%	5.727	2.000	-3.727	-65%
15%	15.367	3.000	-12.367	-80%

LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147

All'articolo 120 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;*
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»*

ANATOCISMO NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

se un contratto di finanziamento **prevede specificatamente l'applicazione di anatocismo** ponendo l'intera rata come base di calcolo per il conteggio degli interessi di mora, contravviene alla sentenza della Cassazione n. 2593/03, la quale stabilisce che sulle rate scadute in cui decorrano gli interessi di mora sull'intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c.

VIOLAZIONE DELL'ART. 33 C.D.C.

individua come vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore *"un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"*

APPLICAZIONE DI ANATOCISMO A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Finanziamento con ammortamento alla francese

- ✘ CAPITALE € 100.000,00
- ✘ TAEG 5%
- ✘ INTERESSE DI MORA 7%
- ✘ Anni di ammortamento 10, 15, 20, 25, 30

APPLICAZIONE DI ANATOCISMO A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Periodo ammortamento (anni)	Valore rata costante	Quota capitale	Mora su rata €	Mora su capitale €	Tasso mora effettivo %
10	1.060,66	643,99	74,20	45,08	11,52
15	790,79	374,13	55,35	26,18	14,79
20	659,96	243,29	46,18	17,03	18,98
25	584,59	167,92	40,92	18,24	24,36
30	536,82	120,15	37,77	8,41	31,43

APPLICAZIONE DI ANATOCISMO A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

